



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. del R.G. 2015 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:

... .. (C.F.: ...), rappresentato e difeso dall'avv. e nello studio dell'avv. in Castrovillari alla Via ..., snc. elettivamente domicilio;

- attore -

contro

CONDOMINIO PALAZZO ... (C.F.: ...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. e nel cui studio in Rossano alla Via ... n. ..., elettivamente domicilio;

- convenuto -

nonché

... **ASS.NI S.p.A.** (C.F.: ...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. e nel cui studio in Cosenza alla P.zza ..., n. ..., elettivamente domicilio;

- società terzo chiamato -

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 15.01.2021, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

FATTO E DIRITTO

RG .../2015





Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la *"esposizione dello svolgimento del processo"*, bensì *"la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"*, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale *"la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi"*.

Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio il Condominio Palazzo ... assumendo che in data 22.06.2010 alle ore 08.30 circa, a causa della presenza di liquido non identificato e non visibile sul pavimento antistante l'uscita dell'ascensore scivolava cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni consistenti in *"trauma contusivo III dito mano sx"*, con prognosi di giorni 10.

Ritenendo che la causazione del sinistro de quo fosse da ascrivere a responsabilità esclusiva del condominio convenuto, concludeva invocando l'integrale ristoro dei danni patiti, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 22.03.2016 si costituiva in giudizio il Condominio Palazzo ..., il quale - invocata, preliminarmente, la chiamata in causa di... Ass.ni Spa, quale propria compagnia assicuratrice - contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea, di cui chiedeva l'integrale rigetto, osservando che il verificarsi della caduta era da ricondurre





esclusivamente a caso fortuito ovvero a responsabilità esclusiva del danneggiato medesimo. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria azionata da controparte, chiedeva di essere manlevato dalla predetta Compagnia dal pagamento di quanto sarebbe stato riconosciuto a parte attrice, con vittoria di spese e competenze di lite.

Con comparsa datata 12.10.2016 si costituiva in giudizio la terza chiamata ... Ass.ni S.p.A., la quale - nell'associarsi alle difese svolte da parte convenuta in ordine alle deduzioni concernenti l'infondatezza nell'*an* della domanda attorea e l'esosità dell'ammontare del *quantum* risarcitorio invocato dal ... - concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.

Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, prova per testi ed espletamento di ctu medica sulla persona del danneggiato.

All'udienza del 15.01.2021, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.

_ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^

Esaminati attentamente gli atti e le istanze delle parti, all'esito dell'istruttoria, ritiene questo giudice che la domanda dell'attore non risulti fondata e le relative richieste non possano trovare accoglimento.

1. Pur se è ormai consolidato il principio per cui si ritiene che il Condominio si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo strettamente connesse alla struttura o alle pertinenze del fabbricato in quanto custode dello stesso, ed avente l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica del bene (v. ex multis *Cass. civ. Sez. II, 17/06/2013, n. 15096*). Tuttavia, è stato precisato che il





danneggiato deve provare il nesso causale. Invero, con la sentenza n. 2660/13, la Suprema Corte, richiamando un suo precedente (*Cass. civ. n. 25243/06*), ha chiarito che " *la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, sgretolamento del marciapiede, frana della strada, pietrisco e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte*".

Invero, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, con riguardo a fattispecie del tutto analoghe a quella presa in esame ai fini della presente controversia, è stato chiarito come l'art. 2051 cod. civ., possa trovare applicazione soltanto quando il danno sia stato arrecato o dal dinamismo intrinseco della cosa stessa, ovvero da un agente dannoso in essa insorto. Deve invece escludersi l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. nelle ipotesi in cui la *res* abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella produzione causale del danno, come appunto nel caso di cadute o scivolate sull'altrui pavimento, sulle altrui scale, nell'altrui esercizio commerciale (cfr., in tal senso, *Cass. 9 febbraio 2004, n. 2430*).

L'esame e la valutazione del complessivo materiale probatorio in atti induce il Giudice a ritenere che l'attore non ha assolto al predetto onere probatorio, essendovi in proposito una prova nel suo complesso insufficiente.

2. Orbene l'attore, come detto, mentre nell'atto di citazione ha prospettato l'esistenza di un pericolo occulto od insidia (liquido sul pavimento), e cioè di una conformazione dei luoghi oggettivamente pericolosa e soggettivamente non visibile, nei fatti non ha fornito adeguata prova delle allegazioni contenute nell'atto di citazione, in particolare, del nesso di causalità





tra la caduta ed il pavimento. Ed infatti, l'unica risultanza istruttoria è rappresentata dalle dichiarazioni del teste escusso, sig.

Noto è il principio secondo cui "*unus testis nullus testis*", per cui appare arduo ritenere che un solo testimone possa fondare un adeguato convincimento e fornire sufficienti riscontri di prova di una circostanza specifica e rilevante.

Per la deposizione dell'unico teste di parte attrice, escussa all'udienza del 21.03.2018, si rileva che la circostanza che tale teste fosse amica, e successivamente compagna del ... pone dunque, un problema di attendibilità delle sue dichiarazioni, attendibilità che va valutata sia sul piano intrinseco (relativo cioè alla coerenza interna della sua ricostruzione dei fatti) sia sul piano estrinseco, avuto cioè riguardo all'esistenza o meno agli atti di riscontri esterni alle sue affermazioni. Orbene deve rilevarsi che nella specie, se da una parte può ipotizzarsi che il teste, quale amica dell'attore, abbia potuto voler rendere dichiarazioni a lui favorevoli, dall'altra deve anche considerarsi che tali dichiarazioni non risultano riscontrate agli atti da alcun altro elemento probatorio.

A tal proposito l'attore non ha allegato alcuna fotografia attestante lo stato dei luoghi al momento del sinistro e quindi la presenza del liquido oleoso. Peraltro, a ben vedere, si rilevano ulteriori motivi di perplessità circa la ricostruzione del sinistro atteso che è pur vero infatti che non necessariamente qualche condomino doveva aver sentito i rumori o i lamenti del ... al momento della caduta ma è anche vero che sarebbe stato tendenzialmente più verosimile se ciò fosse accaduto.

In definitiva, l'attore non pare che abbia assolto all'onere della prova circa il fatto storico, in quanto restano dubbi sulla esatta natura, estensione e localizzazione del liquido che ha provocato la caduta dell'attore (all'uscita dell'ascensore).





Pur volendo considerare l'accadimento storico come denunciato in citazione, deve, tuttavia, osservarsi che nella specie il bene in custodia, ossia il pavimento antistante l'ascensore, è chiaramente privo di dinamismo proprio e che la caduta è stata determinata dall'intervento di un fattore estrinseco che necessariamente presuppone l'opera dell'uomo, ossia di altro condomino o di un terzo, il quale abbia perso il liquido o grasso (peraltro neanche ben individuato nel genere- liquido, grasso di motore, di cibo, etc.).

In ogni caso, ciò che qui rileva è l'esistenza di un fatto estraneo alla sfera di custodia del condominio, consistente nel fatto del terzo che ha provocato lo spargimento del liquido oleoso, fatto dotato di impulso causale autonomo e comunque non prevenibile né evitabile. Il pericolo, dunque, è stato determinato da un fattore causale esterno alla relazione tra il proprietario e la cosa, e non poteva essere conosciuto ed eliminato con immediatezza, né poteva esigersi, da parte del condominio, un monitoraggio visivo costante atto a favorire un intervento tempestivo volto a prevenire e ad eliminare la situazione di pericolo estemporanea, non dipendente dal bene in sé considerato.

Pertanto, nessun addebito, neppure di trascuratezza e/o negligenza, può essere mosso al Condominio, atteso, che nessuno ha denunciato l'insidia anche nel corso della giornata.

D'altra parte, è stato dimostrato attraverso la deposizione del teste, all'udienza del 21.01.2019, con la prova assunta, che il condominio all'epoca svolgeva regolarmente, e con scadenza periodica, la pulizia delle scale, (la pulizia di quel luogo viene eseguita come da contratto allegato).

La valutazione complessiva del predetto materiale probatorio conduce in definitiva il Tribunale a ritenere che la prova offerta dall'attore è insufficiente per ritenere provata la dinamica dalla stessa propugnata.

Per i motivi esposti, la domanda va respinta.





Il rigetto della domanda principale assorbe ogni altra questione, anche quelle sollevate dalla terza chiamata in causa nonché rende superflua la disamina della domanda di manleva.

3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, mentre le spese della espletata ctu vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. del R.G.A.C. 2015 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:

1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dal condominio che si liquidano in € 2.700,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti;
3. Compensa integralmente le spese processuali fra il condominio e l'assicurazione dallo stesso chiamata;
4. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della espletata ctu.

Così deciso in Castrovillari, 04.08.2021

Il GOP

Dott.ssa

